



Comune di Vialfrè

Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.42

OGGETTO: APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** - addì VENTOTTO del Mese di DICEMBRE, alle ore nove e minuti zero - nella Sala Adunanze Consiliari, convocato per **iniziativa del Sindaco** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta pubblica di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO - Sindaco	Sì
2. BARATONO CHIARA - Consigliere	Sì
3. PUTTO LARA - Consigliere	Sì
4. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere	Sì
6. BARATONO ELIO - Consigliere	Sì
7. RIVIELLO FRANCO - Consigliere	Sì
8. PERONO CACCIAFUOCO MASSIMO UMBERTO - Consigliere	Sì
9. ARRIGHI IVANO - Consigliere	Sì
10. BALOCCO ANDREA - Consigliere	Sì
11. BROGLIO IVAN CHE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il **Sig. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO – SINDACO** .

Assiste alla seduta il Sig. **FASCIO DR. LUCA – SEGRETARIO COMUNALE** .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in ordine:

X) alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FASCIO DR. LUCA

X) alla regolarità contabile.

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIANOGGIO VERCELLINO PIETRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i., che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 175/2016, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TUSP), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20, comma 2, lettera d) e 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

Considerato che:

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;

Ricordato che:

l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione consigliere n. 15;

per Regioni e Province Autonome, Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, Università, Istituti di istruzione universitaria e Autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge n. 190/2014);

Considerato che, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Vialfrè risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società Canavesana Servizi SpA (cf 06830230014) partecipazione diretta dello 0,20%;
Smat SpA (cf 07937540016) partecipazione diretta dello 0,00002%;
GAL Valli del Canavese (cf 08541120013) partecipazione diretta del 1,45%;

Precisato che la società Smat SpA è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal Decreto Legislativo n. 175/2016, l'ufficio ragioneria ha predisposto: il Piano di razionalizzazione 2019 (Allegato A), la relazione sullo stato di attuazione del Piano 2018 (Allegato B), nonché le schede di rilevazione per le società oggetto del presente provvedimento (Allegati C e D);

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 30 del 29.12.2018, con la quale è stata approvata la ricognizione annuale delle partecipate per l'anno 2018, dando atto che non erano necessari interventi di razionalizzazione delle stesse;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019 quanto già deliberato lo scorso anno;

Dato atto che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare tale piano;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Il consigliere ARRIGHI chiede se è necessario avere delle azioni di SMAT per poter fruire del servizio idrico.

Il Sindaco risponde che farà le opportune verifiche.

Ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con voti:

PRESENTI 11

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 1 (ARRIGHI)

ASTENUTI 2 (BALOCCO, BROGLIO)

il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2019 delle società pubbliche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano 2018 (Allegato B) ed alle schede di rilevazione delle singole società (Allegati C e D);
3. di dare atto che la società Smat SpA è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con separata e successiva votazione in forma palese, con voti :

PRESENTI 11

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 8

CONTRARI 1 (ARRIGHI)

ASTENUTI 2 (BALOCCO, BROGLIO)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, co. 4, del TUEL).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FASCIO DR. LUCA

	REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) N. 115 Reg. Pubbl. Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11.05.2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Lì 11.05.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE In carta libera ad uso Amministrativo. Vialfrè li IL SEGRETARIO COMUNALE	CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) Si certifica che la suesesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L. 267/2000. Lì 28.12.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to FASCIO DR. LUCA